



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14	SEDUTA DEL 19/04/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 18 DEL 6.5.2014 – APPROVAZIONE MODIFICHE.	

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **21.10** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	LENZI ROBERTO		X
2	ALLEGRETTI MARCELLO	X		19	LEONE LUCA		X
3	ANGELINI PIERO		X	20	LEONE MARIA TERESA		X
4	AZZARA' ANTONINO	X		21	LUCCHESI VIRGINIA	X	
5	BATTISTINI FRANCESCO	X		22	MACERA MAURO	X	
6	BIANCHI ROBERTA	X		23	MARTINELLI MARCO	X	
7	BONTURI RENATO	X		24	MERCANTI VALENTINA	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MONTICELLI ANGELO		X
9	BUCHIGNANI RUGGERO	X		26	MORICONI PAOLO	X	
10	CANTINI CLAUDIO		X	27	MURA GIORGIO	X	
11	CURIONE DIANA	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	FAVA LIDO		X	29	PETRONE ANTONIO		X
13	FAZZI PIETRO		X	30	PIANTINI BEATRICE		X
14	GARZELLA MATTEO	X		31	PICCHI ENRICA	X	
15	GHILARDI GIOVANNI	X		32	PINI ANDREA	X	
16	GIORGI LAURA M. CHIARA	X		33	REGGIANNINI CARLA	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X					

Presenti all'apertura della seduta n. 21 consiglieri.


Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Graziano Angeli

Sono presenti gli Assessori: Cecchetti Enrico e Lemucchi Giovanni, Vietina Ilaria Maria.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Giorgio Mura, Valentina Mercanti e Marcello Allegretti.

Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Fava Lido, Leone Luca, Leone Maria Teresa, Buchignani Nicola, Monticelli Angelo, Petrone Antonio, Pagliaro Lucio.



## Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico Finanziari e Servizi del Personale, U.O. 1.2 Tributi Comunali, conservata in atti al fascicolo digitale;

udita l'illustrazione della pratica da parte dell'Assessore Cecchetti e dato atto degli interventi in successione dei consiglieri Leone Luca e Lucchesi Virginia, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

dato atto che nel corso della seduta è stato presentato dai consiglieri Lucchesi Virginia e Leone Luca il seguente emendamento alla proposta di delibera:

Al Titolo Art. 24 togliere *“e dei residenti all'estero”*, il nuovo titolo dell'art.24 sarà ***“Abitazione degli Anziani o disabili ricoverati”***

sottoposto l'emendamento all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico) proclamato dal Presidente,

presenti	23	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Giorgi Laura Maria Chiara
presenti e prenotati	22	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	21	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
non voto	1	Reggiannini Carla

### premessato che:

la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il regolamento per la disciplina della IUC è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 06.05.2014, mentre con deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 15.12.2015 è stata introdotta, in sostituzione della tassa sui rifiuti, la tariffa corrispettiva ed approvato il relativo regolamento, con contestuale abrogazione degli articoli da 32 a 62 del regolamento IUC, che quindi ora disciplina solamente l'IMU e la TASI;

la disciplina della IUC è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015 n. 208) in alcuni punti fondamentali: alcune modifiche alla disciplina IMU e TASI sono



immediatamente applicabili senza necessità di modificare la regolamentazione comunale, altre invece richiedono la introduzione di alcune modifiche al suddetto regolamento.

Per quanto riguarda le prime, le novità che non incidono sulla regolamentazione comunale sono le seguenti:

- dal 2016 non è dovuta la TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore o dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Questa agevolazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). Si ricorda che l'IMU sull'abitazione principale era stata già eliminata a decorrere dall'anno 2013, tranne che per le A/1, A/8 e A/9;
- l' IMU e la TASI si applicano con la riduzione del 50% per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato. Il comodante, inoltre, dovrà risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. In generale, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, ma l'agevolazione si può applicare anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (diversa dalle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, IMU, TARI e TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune, sono ridotte al 75 per cento;
- l' esenzione IMU prevista per i terreni montani e collinari dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993: questa circolare contiene l'elenco dei Comuni, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione in questione opera sull'intero territorio comunale ovvero, quando è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. In tale elenco il Comune di Lucca è indicato appunto come "PD", parzialmente delimitato;
- sono, altresì, esenti dall' IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per quanto riguarda le novità che incidono sulla regolamentazione comunale, esse riguardano in particolare gli artt. 12, 24, 65 e 70 del regolamento IUC, relativi rispettivamente alle sanzioni, alla equiparazione ad abitazione principale dell'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), ai presupposti della TASI ed alla base imponibile di quest'ultima.

Si ritiene inoltre opportuno modificare anche l'art. 9, relativo al ravvedimento, estendendone i termini di utilizzo, così da adeguarsi all'indirizzo del legislatore che negli ultimi tempi ha ampliato la portata dell'istituto, relativamente ai tributi erariali, modificando l'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 ad opera della legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 637, della legge 23.12.2014 n° 190). La modifica all'art. 9 è inoltre resa opportuna da quanto emerso dai rapporti con i contribuenti in



occasione della emissione degli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2012, che hanno evidenziato l'opportunità di ampliare la portata dell'istituto per favorirne la fruizione da parte dei contribuenti. La nuova versione dell'art. 9 prevede quindi che il contribuente possa effettuare il ravvedimento anche oltre i limiti temporali previsti dalle norme, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Inoltre con la revisione dell'art. 9 nel senso indicato si recupera quanto già previsto per l'ICI del comma 6 dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998, che aveva già ampliato la portata del ravvedimento relativamente all'ICI.


Si illustrano brevemente a seguire le modifiche agli articoli richiamati del regolamento IUC.

Il nuovo testo dell'art. 9 prevede quanto segue: il comma 1 precisa le ipotesi a cui è applicabile il ravvedimento per i tributi locali, mediante rinvio alle lettere a), a-bis), b), c) dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, in quanto le altre ipotesi previste dalla norma ai commi b-bis, b-ter e b-quater sono limitate ai tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate. Le ipotesi richiamate sono relative ai casi di mancato pagamento del tributo ed ai casi di omessa presentazione della dichiarazione, ravvedibili entro i termini previsti dalle norme (30 o 90 giorni, un anno, ecc.). Il comma 2 prevede che il ravvedimento possa essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Il comma 3 individua le sanzioni ridotte applicabili, mentre il comma 4 prevede che il ravvedimento oltre i termini possa essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate. Il comma 5 stabilisce che il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione ridotta prevista dal comma 7 dell'art. 12, anch'esso di nuova introduzione, come di seguito precisato. Il comma 6 prevede infine l'applicazione dell'istituto riformato anche agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Per effetto della modifica dell'art. 9 si modifica anche l'art. 12, introducendo un nuovo comma, il 7, recante la previsione della sanzione ridotta per i casi di ravvedimento relativo alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni.

La modifica all'art. 24 è resa invece necessaria dalle modifiche legislative intervenute: l'art. 9-bis del decreto legge 28.3.2014 n° 47, convertito con modificazioni dalla legge 23.5.2014 n° 80, ha infatti soppresso la facoltà dei comuni di assimilare all'abitazione principale quella dei residenti all'estero e nello stesso tempo ha assimilato direttamente all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Di conseguenza la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 24, con cui era stata esercitata la facoltà di assimilazione suddetta, non ha più ragione d'essere e va abrogata.

La modifica all'art. 65 è resa invece necessaria dalle modifiche ai presupposti TASI di cui alla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha escluso dall'applicazione del tributo l'abitazione principale, tranne quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.



In senso analogo per la modifica all'art. 70, che richiama i criteri di individuazione della base imponibile TASI, a loro volta modificati dalla legge di stabilità 2016, che ha introdotto la già ricordata riduzione alla metà per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. Tale riduzione si aggiunge a quelle già vigenti per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La modifica all'art. 70 riguarda il secondo comma e consiste nel richiamare le riduzioni previste dalla legge che disciplina l'IMU (art. 13, comma 3, del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214), senza più citarle espressamente. Ciò comporta anche la soppressione del vecchio comma 3 e la conseguente rinumerazione come 3 e 4 dei precedenti commi 4 e 5.

Circa la decorrenza delle modifiche regolamentari sopra illustrate, l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n° 388, come sostituito dall'art. 27 della legge 28.12.2001 n° 448, ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio. In base a tale criterio le presenti modifiche, approvate entro la data di scadenza dell'approvazione del bilancio preventivo 2016, entrano in vigore dal 01.01.2016.

**quanto sopra premesso,**

visto lo Statuto comunale;  
visto l'art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;


visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 aprile 2016 ai sensi dell'art.239 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 18.04.2016;

sottoposta la proposta di delibera, nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento, all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;

presenti	23	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Giorgi Laura Maria Chiara
presenti e prenotati	22	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	21	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero



non voto	1	Reggiannini Carla
----------	---	-------------------

**delibera**


1. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 06.05.2014, modifiche consistenti nella sostituzione dell'art. 9 e nella soppressione del comma 4 dell'art. 24, secondo il testo riportato nel prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;
2. di dare atto che le modifiche in questione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016;
3. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente del Settore 1 Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;
4. di significare che che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Toscana, entro 60 giorni, o - per via straordinaria - al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.


A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,

presenti	23	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Giorgi Laura Maria Chiara
presenti e prenotati	22	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	22	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzara' Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero

**d e l i b e r a**

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.





Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Matteo Garzella

il Vice Segretario Generale  
Dott. Graziano Angeli

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.2 - Tributi Comunali

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente